



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Passari Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
260	30/04/2024	7	0

Oggetto:

PO FEAMP Campania 2014/2020, Misura 1.42 - Valore aggiunto, qualita' dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate - (Art. 42 del Reg. UE n. 508/2014) - DDR 161 del 24.07.2020 Coop San Giorgio decadenza dal beneficio

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

Visto il Bando della Misura 1.42 "Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate " (Art. 42 del Reg. UE n. 508/2014)", approvato con il DDR n. 161 del 24/07/2020;

Visto il decreto di concessione n. 87 del 31/05/2021 in favore del beneficiario *Società Cooperativa San Giorgio* - CUP **B39J21003980009** – per un importo di € **36.258,69** a valere sulla misura 1.42 "Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate " (Art. 42 del Reg. UE n. 508/2014)";

Visto il decreto n. 127 del 26/05/2022 con il quale, in favore del beneficiario *Società Cooperativa San Giorgio* - CUP **B39J21003980009**, è stata liquidata la somma di € **14.503,48**, a seguito di presentazione della domanda di pagamento di anticipazione corredata da garanzia fidejussoria, Polizza n. KL011241/CO del 02/02/2022, della compagnia *KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD*;

Visto altresì, il decreto n. 49 del 08/02/2023 di approvazione della variante al piano degli investimenti con una rettifica al contributo pubblico concesso in diminuzione; per effetto di tale variazione il contributo concesso è stato rideterminato in € **22.747,49**;

Dato atto che il 12/04/2023 la società *Cooperativa San Giorgio* ha presentato domanda di pagamento del Saldo, acquisita al prot. generale con PG/2023/0195946 del 13/04/2023 corredata da documenti.

Considerato che a seguito di adeguata istruttoria, della documentazione trasmessa inerente la domanda di pagamento per saldo, con nota prot. PG/2023/0425207 del 11/09/2023, si segnalavano alla società **Coop San Giorgio** le criticità di non accoglibilità della domanda di pagamento del Saldo;

Preso atto che la società *Cooperativa San Giorgio* ha presentato con pec del 04/12/2023, acquista al protocollo con PG/2023/0591010 del 06/12/2023, documentazione idonea a rimuovere parte delle criticità, evidenziate con la sopra richiamata nota PG/2023/0425207 del 11/09/2023;

Considerato altresì, per il disposto dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, che la società *Cooperativa San Giorgio* è stata invitata, con nota prot. gen. n. PG/2024/0121014 del 07/03/2024, trasmessa a mezzo pec in data 07/03/2024, a presentare specifiche osservazioni ed eventuali documenti correlati nel termine prefissato di 10 giorni dal ricevimento dell'invito per le criticità che continuavano a permanere per il buon esito della domanda di pagamento per saldo;

Dato atto che alla data di emanazione del presente decreto la società *Cooperativa San Giorgio* non ha presentato memorie difensive e/o controdeduzioni a quanto contestato con la nota PG/2024/0121014 del 07/03/2024.

Visto il verbale istruttorio del 29/04/2024 il cui esito è di "non ammissibilità" della domanda di pagamento per saldo;

Preso atto che un'attenta analisi della documentazione nell'ambito dell'istruttoria ha evidenziato il permanere delle cause ostative all'accoglimento dell'istanza, per le motivazioni di seguito dettagliate:

- l'assenza della concessione demaniale o di titolo equipollente in merito all'affidamento degli spazi demaniali in cui è installato il prefabbricato, che insieme alle attrezzature ivi installate, è oggetto di contributo pubblico, non consente al beneficiario di rispettare gli obblighi in materia di stabilità dell'operazione che, ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, sono stabiliti in anni 5 dal pagamento finale;
- per effetto di quanto rilevato, in merito all'assenza concessione demaniale o di titolo equipollente per l'affidamento degli spazi demaniali in cui è installato il prefabbricato, che insieme alle attrezzature ivi installate, è oggetto di contributo pubblico, il beneficiario non è titolare di alcun titolo di possesso dell'area su cui è installato il prefabbricato e, pertanto, non rispetta le prescrizioni del bando Mis. 1.42 paragrafo 4.1 **Requisiti dell'operazione**, punto 6 "(qualora l'operazione presupponga la sussistenza di, o riguardi interventi su, immobili) sussista un legittimo titolo di possesso o detenzione dei beni immobili oggetto dell'intervento, con l'esclusione del comodato. La disponibilità del bene deve risultare di durata almeno pari a quella necessaria alla realizzazione dell'operazione e alla stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Fra i titoli di possesso ammissibili per l'accesso al sostegno rientrano quelli disciplinati dalla L. n. 109/1996 (beni sequestrati o confiscati alle mafie)";
- l'assenza dei certificati CE relativi ai beni forniti non consente di accertare se gli stessi beni sono conformi alla normativa vigente;

Considerato che il progetto così come rendicontato con la domanda di pagamento per saldo non può essere oggetto di contributo pubblico in mancanza dei requisiti e presupposti previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto, pertanto, che la domanda di pagamento per saldo non può essere accolta permanendo sostanzialmente le motivazioni ostative all'accoglimento, evidenziate in corso di istruttoria, comunicate con nota PG/2024/0121014 del 07/03/2024;

VISTO: il DRD 01 del 02/01/2023 il quale stabilisce che:

1. con note protocollo 552082 del 09/11/2022 e 558809 del 11/11/2022 della DG 501400 si disponeva il trasferimento dei funzionari Alessandro Ruggiano matricola 18480 e Luigi Sicignano matricola 18428 in uno alla titolarità della Posizione Organizzativa in godimento, allo STAFF 500792;
2. per garantire una migliore funzionalità della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali si rende necessario, che le attività riportate nella declaratoria dei funzionari citati (per la competenza territoriale della provincia di Napoli) restano avocate alla DG 500700 come riportate nel presente atto.

Visti:

1. le citate disposizioni europee, nazionali e regionali, che regolano l'attuazione delle Misure afferenti al PO FEAMP 2014/2020, e quelle ivi richiamate;
2. il citato Bando di Misura;
3. la citata documentazione istruttoria;
4. la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi.

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per procedere alla revoca del contributo pubblico concesso con DRD 87 del 31/05/2021 per gravi inadempienze da parte del beneficiario Società Cooperativa San Giorgio - C.F. 09473911213 e per richiedere la restituzione delle somme fin qui percepite;
ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa.

DECRETA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. Di disporre la decadenza del decreto di concessione n. DDR 87 del 31/05/2021 **CUP B39J21003980009** – a valere sulla misura 1.42 del FEAMP “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate ” (Art. 42 del Reg. UE n. 508/2014”);
2. Di stabilire per l'effetto la decadenza del contributo assegnato in favore del beneficiario **Società Cooperativa San Giorgio - C.F. 09473911213** con il decreto di concessione n. 87 del 31/05/2021 - **CUP B39J21003980009**, così come rideterminato con DRD n. 49 del 08/02/2023, per un importo di € **22.747,49** (ventiduemilasettecentoquarantasette/49), per le motivazioni di seguito dettagliate:
 - l'assenza della concessione demaniale o di titolo equipollente in merito all'affidamento degli spazi demaniali in cui è installato il prefabbricato, che insieme alle attrezzature ivi installate, è oggetto di contributo pubblico, non consente al beneficiario di rispettare gli obblighi in materia di stabilità dell'operazione che, ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, sono stabiliti in anni 5 dal pagamento finale;
 - per effetto di quanto rilevato, in merito all'assenza concessione demaniale o di titolo equipollente per l'affidamento degli spazi demaniali in cui è installato il prefabbricato, che insieme alle attrezzature ivi installate, è oggetto di contributo pubblico, il beneficiario non è titolare di alcun titolo di possesso dell'area su cui è installato il prefabbricato e, pertanto, non rispetta le prescrizioni del bando Mis. 1.42 paragrafo 4.1 **Requisiti dell'operazione**, punto 6 “(qualora l'operazione presupponga la sussistenza di, o riguardi interventi su, immobili) sussista un legittimo titolo di possesso o detenzione dei beni immobili oggetto dell'intervento, con l'esclusione del comodato. La disponibilità del bene deve risultare di durata almeno pari a quella necessaria alla realizzazione dell'operazione e alla stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Fra i titoli di possesso ammissibili per l'accesso al sostegno rientrano quelli disciplinati dalla L. n. 109/1996 (beni sequestrati o confiscati alle mafie)”;
 - l'assenza dei certificati CE relativi ai beni forniti non consente di accertare se gli stessi beni sono conformi alla normativa vigente;
3. Di notificare il presente atto a **Società Cooperativa San Giorgio - C.F. 09473911213**, all'indirizzo della sede legale del beneficiario o all'indirizzo di posta elettronica certificata, se dichiarato o conosciuto;

con successivo atto, a cura dall'Ufficio Centrale Caccia, Pesca e Acquacoltura (500719), saranno stabilite le modalità di restituzione delle somme percepite.

Il presente provvedimento è inviato, per quanto di competenza:

- all'Assessore all'agricoltura
- al beneficiario
- alla UOD 50-07-19 UOD Caccia, Pesca e Acquacoltura per il seguito di competenza;

- alla Redazione del Portale ufficiale dell'Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.lgs. 33/2013;
- alla UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali per gli adempimenti consequenziali

MARIA PASSARI